

45° RALLY 1000 MIGLIA - CRZ

COPPA ACI SPORT DI ZONA

Data: Montichiari, 27 Agosto 2022

Ora: 23.40

Oggetto: Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi

Documento n°: 2.3

Da Commissari Sportivi
A Concorrente n. 201 – SPATARO ANDREA (Lic.214841)
 Conduuttori SPATARO ANDREA – MUFFOLINI ALESSIA

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di gara ed avendo esaminato il rapporto del commissario di percorso ad esso allegato, convocato e ascoltato il concorrente ed i conduuttori sopra menzionati, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

| | |
|-------------------------------|--|
| Vettura n. : | 201 |
| Concorrente: | Spataro Andrea |
| Conduuttori: | Spataro Andrea – Muffolini Alessia |
| Fatto: | Al Refuelling ZR2 i conduuttori della vettura 201 non sono scesi dalla vettura durante le operazioni di rifornimento |
| Data e Ora del fatto: | 27 Agosto 2022 – ore 12.00 |
| Violazione: | Art. 1.16.4 RDS Coppa Rally ACI Sport di Zona e Finale Naz. C.I. Rally ACI Sport 2022 |
| Applicazione Articoli: | Art. 210.3 paragrafo III) punto u) del RSN 2022 Art. 216 Bis C) RSN 2022 Art. 227.12 RSN 2022 |
| Decisione: | Ammenda di Euro 260,00 la quale dovrà essere pagata congiuntamente da entrambi i conduuttori Spataro Andrea e Muffolini Alessia |
| Motivazione: | <p>Alle ore 23.00 del 27 Agosto 2022 si è tenuta l'audizione del concorrente n. 201 e di entrambi i conduuttori.</p> <p>Il primo conduuttore ha dichiarato che ha fatto rifornimento di una quantità esigua di benzina (circa 8 litri). Tuttavia, aggiungono, a loro discolpa, che le operazioni di rifornimento sono state intraprese nonostante loro fossero a bordo della vettura.</p> <p>I Commissari Sportivi hanno ricordato ai membri dell'equipaggio, che essi devono sempre obbligatoriamente scendere prontamente dalla vettura nel momento in cui vengono effettuate le operazioni di rifornimento come indicato dall'art. 1.16.4 RDS Coppa Rally ACI Sport di Zona e Finale Naz. C.I. Rally ACI Sport 2022.</p> <p>Come da dichiarazione dei conduuttori, loro non sono comunque scesi dalla vettura, pur sapendo dell'obbligatorietà indicata dalle norme.</p> <p>Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN 2022</p> |

I Concorrenti sono informati che avverso le predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Presidente
Edoardo DELLEANI

Componente
Fabio BERTONCINI

Componente
Luigi SIMONESCHI

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:

Data: 28/8/2022 Ora: 00:01 Firma: Andrea Spina

Esposto il 28/08/2022 alle ore 0005